



COMUNE DI LUNI



## CONVENZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI O LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LUNI

**Il Polo museale della Liguria** (di seguito indicato come “Polo”) con sede in Genova, via Balbi 10, C.F. 95184480101, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Elisabetta Piccioni domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente

e

**il Comune di Luni** (SP) (di seguito indicato come “Comune”) con sede in via Castagno n. 61, C.F. 81001370113, rappresentato dal Sindaco avv. Alessandro Silvestri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

VISTO

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare l'art. 15 rubricato “*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”, il cui comma 1 prevede che (...) anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (...);
- il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
- il D.Lgs.42/2004 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n.137*” ed in particolare l' art. 1, comma1, per il quale “*in attuazione dell' art.1 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni dell'art.117 della Costituzione*”; l' articolo1, comma 3, per il quale “*lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione*”; l'art. 107 ; l' art.102 *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica-* comma 4, primo cpv., secondo il quale (...) *al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti e ai luoghi di cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art.112 (...)*; e gli articoli 11 e ss., recanti i “*Principi della valorizzazione dei beni culturali*”
- la legge della Regione Liguria n. 33/2006, Testo Unico in materia di cultura (B.U.R. Liguria n.16 del 02/11/2006);
- il D.P.C.M. del 29/08/2014 n. 171 art.34;
- il combinato disposto degli artt. 106 e 110 c.c., il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e la celebrazione al di fuori della Casa Comunale è consentita solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi; - ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 “Regolamento per la



**COMUNE DI LUNI**



revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 con la quale veniva disposto che "i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa Comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della Giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per singolo matrimonio.”;

- al fine di meglio chiarire il concetto di “esclusiva disponibilità della destinazione”, in particolare per quanto riguarda i siti aperti al pubblico, il Ministero dell'Interno ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato che si è espresso con il parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima, con il quale è stato precisato che deve ritenersi soddisfatto tale requisito anche nelle “ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale. In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività”. preso atto che con successiva circolare n. 10/2014 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito ai requisiti di “esclusività e continuità della destinazione”, confermando quanto già riportato nella citata sentenza del Consiglio di Stato;
- il servizio di celebrazione matrimoni e di costituzione delle unioni civili, in sedi diverse da quelle comunali, rientra tra i servizi a domanda individuale per i quali è possibile prevedere dei costi;
- le Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile n. 29/2007 e n. 10/0214; - il D.P.R. 3 Novembre 2000. N. 396; - il Codice Civile; - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - la legge 20 maggio 2016 n. 76; - il DPCM n. 144 del 23 luglio 2016.

### **PREMESSO**

- che l'area archeologica di Luni è ubicata in Comune di Luni;
- che l'area archeologica di Luni, di proprietà demaniale, è stata sottoposta a provvedimento di tutela ai sensi della Legge 01/06/1939 n. 1089;
- che l'area archeologica di Luni è stata fino alla data del 29 settembre 2015 in capo alla Soprintendenza Archeologica della Liguria che, in qualità di responsabile istituzionale della tutela, della salvaguardia, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio archeologico regionale ha operato in varie occasioni nell'area archeologica con mirate attività di scavo, restauro, ricerche e valorizzazione volte ad acquisire informazioni scientifiche sempre più approfondite, utili alla conoscenza dell'importante complesso archeologico;
- che l'area archeologica è stata consegnata dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria al Polo Museale della Liguria con verbale del 29 settembre 2015, atto prot. 5060 del 30 settembre 2015.



**COMUNE DI LUNI**



## **CONSIDERATO**

- che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC), le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali proseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (D. Lgs. 42/2004 artt. 6 e 7 "Codice di Beni Culturali") anche con il concorso delle Università e degli altri soggetti pubblici e Privati (D. Lgs. 42/2004 art. 6 comma 3);
- che l'art. 15 della L.241/1990 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che è compito del Polo Museale della Liguria promuovere e valorizzare le aree archeologiche ad esso in consegna;
- che è interesse del Polo Museale della Liguria attivare ogni possibile sinergia per diffondere la conoscenza e la sensibilità pubblica verso il patrimonio archeologico;
- che è compito del Comune incrementare l'offerta culturale e turistica all'interno del proprio territorio;
- che è interesse del Comune instaurare rapporti di collaborazione sempre più intensi e proficui con le istituzioni operanti sul territorio;
- che si rende necessario favorire la pubblica fruizione del sito archeologico di Luni che rappresenta anche un'importante opportunità per incrementare l'offerta turistica del territorio;
- la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di un'unione civile in una sede di alto valore artistico e storico aggiunge valore alla solennità del rito e al contempo valorizza la sede stessa conferendole una maggiore forza comunicativa ed emozionale.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del presente accordo**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Si individuano la sala conferenze delle Case Benettini Gropallo (F. 14, mapp. 68), l'anfiteatro, il foro, il prato prospiciente la basilica altomedievale quali siti per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, così come meglio dettagliate nella planimetria allegata.

Si precisa che la sala conferenze delle Case Benettini Gropallo, il foro e il prato prospiciente la basilica altomedievale sono raggiungibili dall'ingresso del sito archeologico, mentre l'anfiteatro è accessibile da via Appia, allo stesso modo si segnala che tutti i suddetti luoghi sono accessibili anche ai disabili ad eccezione del foro.

I percorsi di accesso sono evidenziati nella mappa allegata.



## **Art. 2** **Obiettivi e finalità**

Nel rispetto dei principi richiamati dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. il Polo e il Comune riconoscono la volontà di incrementare la fruizione del sito mediante azioni ed iniziative compatibili con gli scopi istituzionali, tra cui la celebrazione di matrimoni civili o le unioni civili.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento dello Stato Civile D.P.R. 3.11.2000.

## **Art. 4** **Giorni e orari**

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili avverranno esclusivamente nei giorni:

- nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre: il sabato dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16 alle ore 17
- nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile: il sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Tali giorni ed orari garantiscono la possibilità di impiegare il sito avente valenza culturale ed archeologica per le celebrazioni matrimoniali senza sottrarlo al godimento della collettività.

Il calendario delle date, a cura del Responsabile dello Stato Civile, sarà costantemente verificato e aggiornato, anche sulla base della programmazione dell'area archeologica.

## **Art. 5** **Impegni delle parti**

Il Polo si impegna:

- a rendere accessibile le aree individuate per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili nei giorni e negli orari concordati e oggetto del presente accordo;
- a mantenere le aree individuate per le celebrazioni in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza e la conformità all'uso;
- ad affiancare il Comune nelle attività di vigilanza del sito mediante proprio personale durante le attività di competenza del Comune;
- alla copertura assicurativa per eventuali danni accorsi alle persone e per la responsabilità civile verso terzi;
- affinché i luoghi dedicati alle celebrazioni non siano fruibili ad altro scopo per la durata della cerimonia.

Il Comune si impegna:

- alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione di un'unione con la presenza dell'Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, il quale sarà presente sul luogo con almeno 20 minuti di anticipo sull'orario prestabilito. La celebrazione avrà la durata massima di 1 ora a partire dall'orario di inizio convenuto, e al termine si intende che i locali verranno lasciati liberi, salvo diverse intese raggiunte in precedenza tra il Polo e i richiedenti;



**COMUNE DI LUNI**



- ad informare i richiedenti dell'obbligo di adeguarsi alla capienza massima del luogo prescelto e alle norme di sicurezza che saranno loro segnalate dal Polo, tutti i partecipanti alla celebrazione dovranno mantenersi entro il locale o l'area a giardino strettamente destinati alla celebrazione.
- a far sottoscrivere ai richiedenti apposito documento contenente gli obblighi e le norme di comportamento per la celebrazione di matrimoni civili o la costituzione di unioni civili nell'area archeologica di Luni così come previsto da apposito regolamento comunale al quale si rinvia.

#### **Art. 6**

#### **Tariffe a carico dei richiedenti la celebrazione**

La celebrazione di matrimoni civili o unioni civili nell'area archeologica prevede la corresponsione di due tariffe a carico dei richiedenti: la prima da versare direttamente alla biglietteria del sito archeologico, la seconda da versare al Comune.

La prima tariffa è di importo fisso pari ad euro 140,00 corrispondenti a n. 35 biglietti d'accesso, da acquistare presso la biglietteria dell'area archeologica il giorno stesso della cerimonia e possono essere pagati esclusivamente in contanti. Nel caso in cui il numero dei partecipanti, sposi compresi, dovesse superare le n. 35 unità coperte dall'importo richiesto, ai restanti partecipanti verranno assegnati biglietti gratuiti. I biglietti vanno conservati fino all'uscita dal sito archeologico poiché costituiscono titolo assicurativo. Al fine di procedere ad un ordinato afflusso all'interno dell'area, i richiedenti la celebrazione dovranno personalmente o tramite un delegato procedere al pagamento della quota sopra indicata prima dell'accesso al sito recandosi alla biglietteria dell'area archeologica e dichiarare altresì il numero delle persone che parteciperanno alla celebrazione stessa.

La seconda tariffa è da versare direttamente al Comune, per i relativi importi e le modalità di assolvimento si rinvia ad apposito regolamento comunale.

#### **Art. 7**

#### **Norme di comportamento da parte dei richiedenti la celebrazione**

Non è consentito l'accesso con le autovetture all'interno dell'area archeologica, vi potrà accedere solamente l'autovettura degli sposi previo accordo con il personale di vigilanza, per il parcheggio delle autovetture è disponibile un'area comunale esterna in corrispondenza dell'ingresso e della biglietteria; non si dispone di apposito parcheggio dedicato nel caso in cui la cerimonia si svolga presso l'anfiteatro.

L'ingresso al sito avviene da via Luni, ad eccezione di quello all'anfiteatro posto in via Appia.

La capienza massima consentita per le strutture è la seguente:

- sala conferenze posta presso il casale Benettini Gropallo n. 100 unità;
- altre location è di n. 199 unità.

È possibile far allestire gazebi purché questi non interferiscano con le strutture archeologiche e non siano infissi nel sottosuolo.

È possibile allestire addobbi floreali purché non siano infissi nel sottosuolo e non siano inchiodati alle strutture archeologiche.

Gli allestimenti andranno effettuati il giorno precedente la cerimonia previo accordo con il personale di vigilanza; il disallestimento andrà effettuato al termine della cerimonia. Tali operazioni saranno esclusivamente a carico dei richiedenti.

È assoluto divieto di utilizzare o spargere riso, coriandoli e fuochi di artificio sia all'interno dell'area archeologica sia in prossimità degli ingressi delle aree stesse e dei parcheggi.



COMUNE DI LUNI



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI



MUSEO NAZIONALE  
E ZONA ARCHEOLOGICA  
DI LUNI

Eventuali danneggiamenti o ammanchi riscontrati dal personale di vigilanza saranno addebitati direttamente ai soggetti richiedenti la celebrazione.

#### **Art. 8**

#### **Annullamento o rinvio della celebrazione**

In caso di **allerta meteo rossa non potranno svolgersi le celebrazioni presso l'area archeologica**, in tal caso i richiedenti potranno o rinviare la celebrazione alla prossima data utile disponibile ovvero procedere alla celebrazione presso la Sala Consiglio o l'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo Comunale via Castagno 61. Le tariffe già versate non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui i richiedenti richiedano l'annullamento per qualsiasi altra ragione, le tariffe già versate non saranno oggetto di rimborso.

I richiedenti potranno richiedere il rinvio della celebrazione previo accordo con l'Ufficio Anagrafe del Comune almeno 24 ore prima della data fissata, in tal caso le tariffe già versate saranno utilizzate per la successiva data.

#### **Art. 9**

#### **Responsabilità**

Fermo restando quanto previsto a carico del Polo dall'art. 4 "Impegni delle parti", all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il Comune di Luni si assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Concessionario, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, solo in conseguenza di fatti imputabili ai sensi di Legge al comune di Luni stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

#### **Art. 10**

#### **Durata dell'accordo**

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni e decorre dalla data della sottoscrizione. Tale periodo potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di 5 (cinque), previa valutazione dei risultati conseguiti, da compiersi congiuntamente a mezzo di relazione scritta.

Dopo tale proroga il presente accordo si intende esaurito.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con raccomandata o via posta elettronica certificata con un preavviso di almeno un mese. Resta inteso che la disdetta non produce effetto sulla validità e concessioni a terzi in corso al momento della disdetta medesima che continuano a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

#### **Art. 11**

#### **Recesso per inadempimento**

Il MIBAC esercita la vigilanza sulle attività di valorizzazione di cui al presente accordo. In caso di grave inadempienza o inosservanza delle condizioni di cui al presente atto è facoltà della struttura ministeriale recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.



**COMUNE DI LUNI**



**MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI**



**MUSEO NAZIONALE  
E ZONA ARCHEOLOGICA  
DI LUNI**

## **Art. 12 Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le parti indicano il Foro di Genova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Luni, 7 Febbraio 2019

Per il Polo Museale della Liguria  
Il Direttore, Dott.ssa Elisabetta Piccioni

Per il Comune di Luni  
Il Sindaco, Avv. Alessandro Silvestri